

DETTAGLIO RAPPORTI FINANZIARI – ART. 7 – CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA – D.LGS. 36/2023

1. La presente disciplina di dettaglio è in esecuzione di quanto indicato all'art. 7 della *CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE AI SENSI DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36.*

2. In relazione alle somme relativa alla quota fissa annuale, ogni singolo Soggetto aderente deve corrispondere un canone annuo per il funzionamento della C.U.C., secondo il seguente prospetto:

COMUNI		
Abitanti	Canone Comuni membri dell'Unione Montana	Canone Comuni non membri dell'Unione Montana
fino a 1.000	250,00 €	500,00 €
da 1.001 a 5.000	500,00 €	1.000,00 €
da 5.001 a 10.000	750,00 €	1.500,00 €
oltre 10.001	1.000,00 €	2.000,00 €
ALTRI SOGGETTI ADERENTI (diversi da Comuni)		
Canone annuo		1.000,00 €

3. Le somme relative alla quota variabile che ogni singolo Soggetto Aderente deve attribuire per il funzionamento della centrale di committenza è definita in rapporto all'importo a base di gara, al lordo degli oneri per la sicurezza, suscettibile di adeguamento in funzione della situazione rendicontale di cui al successivo comma 4, secondo il seguente prospetto:

Lavori:

Per importi fino a €. 150.000,00	€. 300,00
Per la quota eccedente €. 150.000,01 fino a €. 500.000,00	0,30%
Per la quota eccedente €. 500.000,01 fino a €. 1.000.000,00	0,20%
Per la quota eccedente €. 1.000.000,01 fino a €. 5.548.000,00	0,15%
Per la quota eccedente €. 5.548.000,01	0,10%

Beni, sevizi e forniture:

Per importi fino a €. 40.000,00	€. 300,00
Per la quota eccedente €. 40.000,01 fino a €. 221.000,00	0,40%
Per la quota eccedente €. 221.000,01 fino a €. 750.000,00	0,30%
Per la quota eccedente €. 750.000,01 fino a €. 1.500.000,00	0,20%
Per la quota eccedente €. 1.500.000,01 fino a €. 5.548.000,00	0,15%
Per la quota eccedente €. 5.548.000,01	0,10%

4. Per i Comuni membri dell'Unione Montana le somme dovute sono identificate con le percentuali sopraindicate, ove finanziate esclusivamente con fondi propri di bilancio. In tutti gli altri casi le suddette quote sono raddoppiate, anche laddove il finanziamento sia parzialmente a carico di fondi propri di bilancio.

5. Per tutti gli altri Soggetti Aderenti convenzionati le quote di cui al comma 3 sono raddoppiate.

5. Gli importi suindicati potranno essere aggiornati con delibere di Giunta dell'Unione trasmesse ai Soggetti aderenti.